

# Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**  
condirettore **Mario D'Andria**  
LIV - giugno 2014, n° 06

06

20  
14

| **estratto**

SULL'ADDEBITABILITÀ DELL'EVENTO  
NEL REATO COLPOSO

*di* Guido Stampanoni Bassi

## OSSERVAZIONI

«Che cosa sarebbe successo se il soggetto avesse fatto ciò che aveva l'obbligo giuridico di fare? Quell'evento, verificatosi *hic et nunc*, si sarebbe prodotto ugualmente oppure no?».

È fornendo risposta a questi interrogativi che la dottrina tende a riassumere il dibattito sul c.d. comportamento alternativo lecito (così VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1143); istituito sulla cui latitudine la suprema Corte è tornata a pronunciarsi con la sentenza che si annota, ribadendo come la causalità della colpa sussista non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'evento antiggiuridico, bensì anche quando avrebbe avuto apprezzabili e significative probabilità di scongiurare il danno.

È opportuno fin da subito precisare che quando si parla di "causalità della colpa" – che è problema ben diverso rispetto alla causalità della condotta che, anzi, ne rappresenta il presupposto – ci si riferisce, come si è soliti sostenere in dottrina, all'individuazione del «nesso normativo sussistente tra colpa ed evento». Come è noto, affinché tale causalità possa sussistere è necessario l'accertamento di due distinti "nessi" colpa-evento: il primo riguarda lo scopo della regola cautelare violata – inteso come congruenza *hic et nunc* tra l'evento verificatosi e il tipo di rischio che la norma mirava a prevenire – il secondo ha a che fare con l'effettiva evitabilità dell'evento (per un chiarimento su cosa debba intendersi con l'espressione "causalità della colpa" si rinvia all'approfondimento di VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *questa rivista*, 2013, p. 1224).

Nell'ambito di tale tematica andrà, dunque, compiuta l'indagine circa la rilevanza del c.d. comportamento alternativo lecito: indagine volta a stabilire se l'evento, pur materialmente cagionato dal soggetto attraverso una condotta colposa, possa essergli ascritto qualora si dimostri che l'evento si sarebbe ugualmente verificato in presenza di una condotta conforme (si tratta di un tema diffusamente trattato in dottrina: v. da ultimo SUMMERER, *Causalità ed evitabilità*, ETS, 2013; FIAN-DACA MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 2009, p. 563; PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro,

## | 464

SEZ. IV - UD. 6 GIUGNO 2013 (DEP. 23 LUGLIO 2013), N. 31980 - PRES. D'ISA - REL. DELL'UTRI - P.M. LETTIERI (CONCL. CONF.) - (255750)

**REATO COLPOSO - Addebitabilità dell'evento - Ipotesi in cui un comportamento diligente avrebbe evitato l'evento e ipotesi in cui un evento lesivo meno grave si sarebbe verificato con una condotta alternativa.**

(C.P. ART. 40)

*In tema di reati colposi l'addebito soggettivo dell'evento consegue sia nel caso in cui il comportamento diligente avrebbe certamente evitato il suo verificarsi, sia nell'ipotesi in cui una condotta alternativa corretta avrebbe avuto significative probabilità di determinare un evento lesivo meno grave.*

Giuffrè, 2007, p. 215; MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 2007, p. 334; GIZZI, *Il comportamento alternativo lecito nell'elaborazione giurisprudenziale*, in *questa rivista*, 2005, p. 4111; PIRAS, *Nesso di causalità e imputazione a titolo di colpa*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1519; DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Giuffrè, 1991; FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, 1990; MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Giuffrè, 1965).

Venendo alla decisione, i giudici della suprema Corte erano chiamati a pronunciarsi in merito ad una vicenda di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: l'imputato, conducendo un autocarro ad una velocità superiore al limite consentito, era andato a scontrarsi con il veicolo della persona offesa che, provenendo dalla direzione opposta, aveva invaso la sua corsia di marcia. In questo caso – sosteneva il ricorrente – l'evento mortale si sarebbe ugualmente verificato anche qualora l'imputato avesse correttamente rispettato i limiti di velocità, mancando la prova che il comportamento alternativo diligente avrebbe con certezza escluso il decesso della persona offesa stante l'assoluta imprevedibilità e inevitabilità della collisione avvenuta tra i due autoveicoli. In altri termini, verrebbe a mancare proprio la causalità della colpa.

Di diverso avviso è stata la Corte ritenendo che l'elevata velocità del veicolo aveva causalmente contribuito, non tanto a provocare la collisione tra i due veicoli, quanto lo stesso evento mortale perché, se l'imputato avesse circolato ad una velocità pari al massimo consentito, l'impatto sarebbe certamente avvenuto con un'energia notevolmente inferiore. In particolare, secondo il collegio è stato possibile ritenere «con assoluta ragionevolezza che una condotta dell'imputato osservante delle prescrizioni cautelari nella specie violate avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento mortale o avrebbe avuto significative e non trascurabili probabilità di salvare la vita della persona offesa».

Prima di illustrare il criterio cui i giudici hanno aderito nell'individuare la causalità della colpa, è bene osservare che la pronuncia va a collocarsi all'interno di un dibattito prevalentemente dottrinale riguardante le situazioni di dubbio circa l'evitabilità o meno dell'evento in

presenza di una sicura incidenza causale tra la condotta inosservante e l'evento lesivo. Problema che si avverte laddove il comportamento alternativo lecito risulti “probabilmente efficace” o “probabilmente inefficace” (v. sul punto VENEZIANI, *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *questa rivista*, 2013, p. 1224, il quale osserva che «non vi è dubbio che qualora il c.a.l. si riveli *ex post* “certamente inefficace”, ossia del tutto inutile al fine di scongiurare l'evento, l'imputato vada assolto difettando il secondo nesso tra colpa ed evento; non vi è dubbio – all'opposto – che sussista tale nesso qualora il c.a.l. risulti “certamente efficace”») collocandosi, cioè, all'interno di quella «zona grigia dei livelli di probabilità» che pone all'interprete il problema di stabilire quale sia il grado di probabilità richiesto affinché si possa imputare l'evento (VENEZIANI, *La responsabilità penale per omesso impedimento di infortuni sul lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 9, p. 1143).

La Corte, non mancando di sottolineare come il problema sia proprio quello del supporto probabilistico da cui il giudizio deve essere sorretto – «... su tale assunto la riflessione giuridica è sostanzialmente concorde, dovendosi registrare solo differenti sfumature in ordine al livello di probabilità richiesto per ritenere l'evitabilità dell'evento» – mostra di aderire alla c.d. teoria dell'aumento del rischio.

Alla luce della suddetta tesi, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sarebbe sufficiente accertare che l'inosservanza della regola di condotta abbia determinato un rilevante aumento del rischio di verificazione dell'evento. In altri termini, senza bisogno di addentrarsi negli «intricati meandri dei decorsi causali ipotetici», occorre fondamentalmente domandarsi: «nella situazione concreta oggetto del giudizio, la *chance* di verificazione dell'evento è aumentata rispetto al rischio consentito in seguito al comportamento inosservante dell'agente oppure no? In caso affermativo si ha una violazione del dovere e dunque la punibilità per un fatto colposo» (FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, 1990, p. 693).

Molto si è discusso, in dottrina, sull'opportunità di ricorrere a tale criterio nei casi in cui il giudizio controfattuale non sia in grado di fornire una risposta certa circa l'idoneità della condotta appropriata ad evitare

l'evento. Tra gli autori che si sono mostrati propensi a consentire l'utilizzo di tale parametro si rinvia a BLAIOTTA, sub *art. 43 c.p.*, in *Codice penale*, a cura di Lattanzi-Lupo, Giuffrè, 2010, p. 469 secondo il quale, «risultando in questi casi poco utile l'impostazione condizionalistica, trova diffuso accoglimento l'opinione secondo cui l'imputazione può aver luogo anche quando la condotta illecita abbia aumentato il rischio di verificazione dell'evento rispetto alla condotta alternativa lecita»; DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione "per l'aumento del rischio"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, p. 41, secondo cui «nell'ambito delle condotte commissive colpose se la condotta ha comunque determinato l'evento *hic et nunc* l'imputazione dell'evento avviene a prescindere dalla certezza che la condotta osservante sarebbe stata salvifica per il bene protetto. Per l'imputazione dell'evento a titolo di colpa è sufficiente, cioè, che la condotta osservante avesse qualche probabilità, apprezzabile e non irrisoria, di salvare il bene» nonché, sempre DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Giuffrè, 1991, p. 447, il quale osserva come il criterio in questione – prevalentemente utilizzato nei reati commissivi colposi – «consente di superare le difficoltà di prova dell'evitabilità dell'evento da parte del comportamento alternativo lecito».

Se si tiene conto che la funzione delle regole cautelari non è soltanto l'azzeramento del rischio, bensì anche la sua riduzione entro margini ritenuti tollerabili dall'ordinamento, dovrà allora concludersi che l'imputazione dell'evento non può essere esclusa per il fatto che il comportamento alternativo lecito non avrebbe con certezza evitato l'evento (v. sul punto SUMMERER, *Causalità ed evitabilità*, ETS, 2013, p. 302, ove si sottolinea che, secondo questo orientamento, a ritenere sufficiente la probabilità di evitare l'evento mediante il comportamento alternativo lecito sarebbe, nei soli reati commissivi colposi, la certezza della "materiale" causazione dell'evento; al contrario, in quelli omissivi colposi, sarebbe necessaria la certezza di evitare l'evento mediante la condotta doverosa omissa. Fatta salva in questo modo la attribuibilità dell'evento quale "fatto proprio" al soggetto agente, la dottrina spiega che la tollerabilità di un inferiore livello probabilistico di evitabilità dell'evento nel reato com-

missivo colposo è dovuta anche all'esigenza politico-criminale di tutelare beni di rango particolarmente elevato quali la vita o l'incolumità individuale).

Aderendo a questo orientamento si finisce così con l'accettare, non senza perplessità, questa conclusione (ossia il riconoscimento della causalità della colpa basato non sulla sicura evitabilità dell'evento, ma sull'aumento o sulla mancata diminuzione del rischio) posto che – come spesso ribadito dalla giurisprudenza – «sarebbe irrazionale rinunciare a muovere l'addebito colposo nel caso in cui l'agente abbia omissa di tenere una condotta osservante delle prescritte cautele che, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe comunque significativamente diminuito il rischio di verificazione dell'evento o (per dirla in altri, equivalenti termini) avrebbe avuto significative, non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto».

Appurato, dunque, che nei reati commissivi colposi è ammissibile una valutazione in termini probabilistici, il problema diventa quello di stabilire cosa debba intendersi con l'espressione «non trascurabili probabilità di salvare il bene protetto». Si rinvia, sul punto, a quella dottrina che, preso atto della impossibilità di fornirne un'indicazione quantitativa, suggerisce di mettere da parte esigenze di certezza impraticabili – come la dizione "a causa" della colpa potrebbe suggerire – concludendo nel senso che il giudizio sulla causalità deve concludersi in senso affermativo ogni qualvolta le probabilità di salvare il bene siano significativamente superiori in caso di condotta diligente: si necessiterebbe, cioè, di un livello di probabilità "rilevante" – ovvero importante e non certo minimo – poiché il nostro ordinamento esige che l'evento si verifichi pur sempre "a causa" della colpa (DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento*, Giappichelli, 2006, p. 121).

La pronuncia in rassegna è conforme al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità: negli stessi termini, tra le ultime pronunce della suprema Corte, v. Sez. IV, 7 novembre 2013, n. 49401 (stessa sezione e stesso relatore della pronuncia in annotazione) che, in una fattispecie relativa ad un sinistro mortale in cui l'imputato aveva condotto la propria autovettura ad una velocità eccessiva in ragione del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia e dalla presenza di un incrocio pericoloso, ha ribadito che «la causalità si configura,

non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno».

In senso conforme v. anche Sez. IV, 9 giugno 2011, n. 28782, in *C.E.D. Cass.*, n. 250713 secondo cui «in tema di causalità nei reati colposi, l'agente risponde dell'evento provocato con la sua condotta colposa e non di un altro evento ipotizzato, anche se destinato a prodursi ugualmente, escludendosi la responsabilità soltanto per il caso in cui detto evento si sarebbe comunque verificato in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, poiché in tal caso dovrebbe ritenersi che l'evento imputato all'agente non era evitabile»; Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761, in *questa rivista*, 2011, p. 82, con nota di VERRICO, secondo cui «in tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione *ex ante*, non avrebbe potuto comunque essere evitato»; Sez. IV, 14 febbraio 2008, n. 19512, in *C.E.D. Cass.*, n. 240172, secondo cui «in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno» nonché, infine, Sez. IV, 12 ottobre 2007, in *Riv. pen.*, 2008, 3, p. 272, secondo cui la causalità della colpa «si configura non solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico, ma anche quando una condotta appropriata aveva apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno».

di **Guido Stampanoni Bassi**

*Dottore in giurisprudenza*

